



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 13 novembre 2013
(OR. en)**

**14607/13
ADD 1 REV 1**

**PV/CONS 45
JAI 881
COMIX 538**

PROGETTO DI PROCESSO VERBALE

Oggetto: **3260^a** sessione del Consiglio dell'Unione europea
(**GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI**) tenutasi a Lussemburgo il 7 e 8 ottobre
2013

PUNTI OGGETTO DI DELIBERAZIONE PUBBLICA¹

Pagina

DELIBERAZIONI LEGISLATIVE

PUNTI "A" (doc. 14106/13)

1. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari [prima lettura] (AL)..... 4
2. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali [prima lettura] (AL + D) 4
3. Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE [prima lettura] (AL + D)..... 6
4. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità europea [prima lettura] (AL)..... 7
5. Progetto di bilancio rettificativo n. 7 al bilancio generale 2013 - Stato generale delle entrate - Stato delle spese per sezione - Sezione III - Commissione 7

PUNTI "B" (doc. 14105/13)

3. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) [prima lettura] 8
4. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio [prima lettura] 8

¹ Deliberazioni su atti legislativi dell'Unione (articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea), altre deliberazioni aperte al pubblico e dibattiti pubblici (articolo 8 del regolamento interno del Consiglio).

5.	-	Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea (EPPO) [prima lettura]	9
	-	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) [prima lettura]	
6.		Varie	9
9.		Varie	9

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVE

ADOZIONI (punti "A": doc. 14107/13)

5.		Regolamento del Consiglio che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen	10
----	--	--	----

*

* * *

DELIBERAZIONI LEGISLATIVE

(Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)

PUNTI "A"

- 1. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari [prima lettura] (AL)**

PE-CONS 40/13 DROIPEN 77 COPEN 94 CODEC 1401

Il Consiglio ha approvato l'emendamento che figura nella posizione del Parlamento europeo in prima lettura e ha adottato l'atto proposto modificato di conseguenza, con l'astensione della delegazione belga, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Conformemente ai pertinenti protocolli allegati ai trattati, le delegazioni danese, irlandese e del Regno Unito non hanno partecipato alla votazione (Base giuridica: articolo 82, paragrafo 2, lettera b), del TFUE).

- 2. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali [prima lettura] (AL + D)**

PE-CONS 30/13 SCHENGEN 16 SCH-EVAL 82 FRONT 61
COMIX 334 CODEC 1216

Il Consiglio ha approvato l'emendamento che figura nella posizione del Parlamento europeo in prima lettura e ha adottato l'atto proposto modificato di conseguenza, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Conformemente ai pertinenti protocolli allegati ai trattati, le delegazioni danese, irlandese e del Regno Unito non hanno partecipato alla votazione (Base giuridica: articolo 77, paragrafi 1 e 2, del TFUE).

Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione

"Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione si congratulano per l'adozione del regolamento che modifica il codice frontiere Schengen al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali e del regolamento che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen.

Essi ritengono che questi nuovi meccanismi costituiscano una risposta adeguata all'invito espresso dal Consiglio europeo nelle conclusioni del 24 giugno 2011 di migliorare la cooperazione e la fiducia reciproca tra gli Stati membri nello spazio Schengen e creare un sistema di monitoraggio e di valutazione efficace e affidabile che garantisca l'applicazione delle regole comuni e il rafforzamento, l'adeguamento e l'estensione dei criteri in base all'acquis dell'UE, pur ricordando che le frontiere esterne dell'Europa devono essere gestite in modo efficace e coerente, in base a responsabilità comune, solidarietà e cooperazione pratica.

Dichiarano che tale modifica del codice frontiere Schengen rafforzerà il coordinamento e la cooperazione a livello dell'Unione fornendo, da una parte, criteri per un eventuale ripristino dei controlli di frontiera da parte degli Stati membri e, dall'altra, un meccanismo dell'UE per rispondere alle situazioni di autentica criticità, ove il funzionamento globale dello spazio senza controlli alle frontiere interne sia messo a rischio.

Sottolineano che il nuovo sistema di valutazione è un meccanismo dell'UE che coprirà tutti gli aspetti dell'acquis di Schengen e coinvolgerà esperti degli Stati membri, della Commissione e delle pertinenti agenzie dell'UE.

Convengono che un'eventuale futura proposta della Commissione di modifica del presente sistema di valutazione sarà sottoposta al Parlamento europeo per consultazione allo scopo di tenere conto, nella più ampia misura possibile, del suo parere, prima dell'adozione di un testo definitivo."

Dichiarazione della Commissione **sull'articolo 33 bis - procedura di comitato**

"La Commissione sottolinea che invocare in maniera sistematica l'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b) è contrario alla lettera e allo spirito del regolamento (UE) n. 182/2011 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). Il ricorso a questa disposizione deve corrispondere al bisogno specifico di scostarsi dalla regola di principio in base alla quale la Commissione può adottare un progetto di atto di esecuzione nel caso in cui non sia espresso alcun parere. Considerato che costituisce un'eccezione alla regola generale stabilita dall'articolo 5, paragrafo 4, il ricorso al secondo comma, lettera b) non può essere considerato semplicemente alla stregua di un "potere discrezionale" del legislatore, ma va interpretato in modo restrittivo e deve pertanto essere giustificato."

Dichiarazione della Repubblica di Croazia

"La Croazia appoggia l'adozione della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali.

Pur riconoscendo l'importanza dell'adozione e dell'entrata in vigore del regolamento previsto, come pure la qualità della normativa dell'UE, la Croazia ritiene che la versione croata del testo non sia conforme alla terminologia normalmente usata nella Repubblica di Croazia e desidera pertanto formulare una riserva di tipo linguistico.

Per scongiurare il rischio che la normativa dell'Unione non sia correttamente applicata, la Croazia si attende che il Segretariato generale del Consiglio metta in atto quanto prima la procedura volta a rettificare la versione croata del regolamento."

Dichiarazione della Grecia

"La Grecia ha sostenuto sin dall'inizio l'invito formulato dal Consiglio europeo nelle sue conclusioni, del 24 giugno 2011, a rafforzare la cooperazione e la fiducia reciproca tra gli Stati membri nello spazio Schengen. Ha altresì sostenuto l'istituzione di un meccanismo di monitoraggio e valutazione efficace ed affidabile al fine di rafforzare la governance Schengen, tenendo conto del fatto che le frontiere esterne dell'Europa devono essere gestite in modo efficace e coerente, in base a responsabilità comune, solidarietà e cooperazione pratica.

Tuttavia, la Grecia desidera ribadire la sua posizione relativamente alla soppressione del riferimento alla *"chiusura di uno specifico valico di frontiera"* al considerando 8, ex considerando 5 bis, della *proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali*.

La Grecia ha sottolineato costantemente che la raccomandazione relativa alla chiusura di uno specifico valico di frontiera rappresenta una misura eccessiva e sproporzionata che non apporta un particolare valore aggiunto. Si dovrebbe inoltre notare che, in molti casi, i valichi di frontiera sono istituiti a seguito di accordi bilaterali con paesi terzi. Tali fattori potrebbero avere implicazioni negative sulle relazioni degli Stati membri con tali paesi.

Inoltre, la Grecia desidera ricordare nuovamente che l'apertura e la chiusura dei valichi di frontiera sono questioni di competenza degli Stati membri, a norma dell'articolo 77, paragrafo 4, del TFUE."

3. Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE ([prima lettura] (AL + D)

PE-CONS 29/13 SAN 179 PHARM 23 PROCIV 67 CODEC 1210

Il Consiglio ha approvato l'emendamento che figura nella posizione del Parlamento europeo in prima lettura e ha adottato l'atto proposto modificato di conseguenza, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. (Base giuridica: articolo 168, paragrafo 5, del TFUE).

Dichiarazione della Commissione

"Qualora una valutazione dei rischi correlati ad una grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero esuli dal mandato delle agenzie dell'Unione, la Commissione si impegna ad ottenere tale valutazione tramite gruppi di esperti.

La Commissione ricorrerà in via prioritaria ai comitati scientifici istituiti dalla decisione 2008/721/CE della Commissione, del 5 agosto 2008, che istituisce una struttura consultiva di comitati scientifici ed esperti nel settore della sicurezza dei consumatori, della sanità pubblica e dell'ambiente e che abroga la decisione 2004/210/CE.

Qualora le competenze specifiche necessarie non siano immediatamente disponibili nell'ambito delle strutture consultive dei comitati scientifici e qualora l'urgenza lo richieda, la Commissione informerà senza indugio gli Stati membri e i pertinenti organismi scientifici in merito alla particolari competenze necessarie affinché la assistano nell'individuazione degli esperti che sta ricercando. La Commissione designerà quindi esperti incaricati di contribuire alla valutazione dei rischi richiesta.

La Commissione assicurerà l'indipendenza degli esperti che forniscono tale valutazione, conformemente alle sue norme interne consolidate."

Dichiarazione del Lussemburgo

"Il Lussemburgo si rammarica che i riferimenti ai comitati scientifici della Commissione nel quadro della valutazione dei rischi correlati alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero siano stati soppressi nella versione sottoposta al Consiglio per accordo.

L'impegno di ricorrere ai servizi di tali comitati, assunto dalla Commissione in una dichiarazione allegata alla decisione, è insufficiente. Sarebbe stato invece preferibile consacrare il ruolo e la competenza di detti comitati, che sono incontestabili, nel corpo stesso della decisione, conformemente alla soluzione accolta per le agenzie dell'Unione europea competenti in materia."

4. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità europea [prima lettura] (AL)

PE-CONS 32/13 AGRI 337 AGRIFIN 87 CODEC 1218

Il Consiglio ha approvato l'emendamento che figura nella posizione del Parlamento europeo in prima lettura e ha adottato l'atto proposto modificato di conseguenza, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. (Base giuridica: articolo 43, paragrafo 2, del TFUE).

5. Progetto di bilancio rettificativo n. 7 al bilancio generale 2013 - Stato generale delle entrate - Stato delle spese per sezione - Sezione III - Commissione 14052/13 FIN 566 PE-L 80

Il Consiglio ha adottato la sua posizione sul progetto di bilancio rettificativo n. 7 al bilancio generale 2013 a maggioranza qualificata, con il voto contrario della delegazione dei Paesi Bassi e l'astensione delle delegazioni della Svezia e del Regno Unito.

Dichiarazione unilaterale dell'Austria

"L'Austria adotta la propria decisione sul bilancio rettificativo n. 7/2013 fermo restando il finanziamento di eventuali interventi del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) in futuro.

In tale contesto l'Austria sottolinea che la decisione riguardante la sua posizione sul bilancio rettificativo n. 5/2013 era stata presa sulla base delle informazioni fornite dalla Commissione europea nel documento COM(2013) 258, supponendo che gli stanziamenti di pagamento per l'intervento del FSUE siano finanziati dal margine esistente al di sotto del massimale dei pagamenti previsto dal quadro finanziario pluriennale."

PUNTI "B"

3. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) [prima lettura]

– Dibattito orientativo

14260/13 DATAPROTECT 138 JAI 848 MI 819 DRS 179 DAPIX 121
FREMP 140 COMIX 526 CODEC 2165

A seguito di uno scambio di opinioni dettagliato, il presidente ha tratto le seguenti conclusioni:

- (1) Il Consiglio ha espresso il proprio sostegno al principio in base al quale, nei casi transnazionali, il regolamento dovrebbe istituire un sistema di sportello unico al fine di giungere a una decisione di controllo unica che sia rapida, garantisca un'applicazione coerente, assicuri la certezza del diritto e riduca l'onere amministrativo. Si tratta di un importante fattore volto a migliorare l'efficienza in termini di costi delle norme sulla protezione dei dati per le imprese internazionali, in modo da contribuire alla crescita dell'economia digitale.
- (2) Gli ulteriori lavori a livello di esperti proseguiranno sulla base di un modello in cui una decisione di controllo unica è adottata dall'autorità di controllo dello "stabilimento principale", ma in cui la competenza esclusiva di tale autorità si limiterebbe all'esercizio di determinati poteri.
- (3) Il gruppo di lavoro competente esaminerà quali siano i precisi poteri che eserciterà l'autorità di controllo dello "stabilimento principale" e i metodi per aumentare la "prossimità" tra le persone fisiche e l'autorità di controllo dotata di potere decisionale tramite il coinvolgimento delle autorità di controllo locali nel processo decisionale. Tale prossimità è un aspetto importante della protezione dei diritti individuali.
- (4) Il gruppo di lavoro prenderà anche in esame i poteri e il ruolo che potrebbero essere assegnati al comitato europeo per la protezione dei dati in quanto meccanismo di ricorso, altro elemento di rilievo di questo modello per migliorare la coerenza nell'applicazione delle norme UE sulla protezione dei dati.

Il presidente ha inoltre precisato che i lavori futuri del Consiglio in questo senso potrebbero includere alcuni elementi del cosiddetto modello della codecisione.

4. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio [prima lettura]

– Orientamento generale

14085/1/13 REV 1 DROIPEN 114 JAI 831 ECOFIN 831 UEM 320 GAF 44
CODEC 2131

Il Consiglio ha raggiunto un orientamento generale a seguito di un brevissimo scambio di opinioni sul testo della proposta che figura nell'allegato del documento 14085/1/13 REV 1. Tale orientamento generale costituirà la base dei futuri negoziati con il Parlamento europeo nel contesto della procedura legislativa ordinaria (articolo 294 TFUE).

5. – **Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea (EPPO) [prima lettura]**
12558/13 EPPO 3 EUROJUST 58 CATS 35 FIN 467 COPEN 108
+ COR 1 (hr)
- **Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) [prima lettura]**
12566/13 EUROJUST 59 EPPO 4 CATS 36 COPEN 109 CODEC 2163
+ COR 1
- = Presentazione della Commissione e dibattito orientativo

Il Consiglio

- ha accolto con favore le due proposte;
- ha rilevato che una serie di questioni in entrambi i fascicoli deve essere ulteriormente sviluppata e/o precisata, e che i lavori proseguiranno a livello tecnico in tal senso;
- ha rilevato che i futuri lavori dovrebbero essere guidati dall'interesse ad assicurare la partecipazione del massimo numero possibile di Stati membri alla Procura europea.

6. **Varie**

- Informazione della presidenza sulle attuali proposte legislative

Il Consiglio ha preso nota dello stato dei negoziati dei due programmi in ambito giustizia attinenti al QFP e ha rilevato che è possibile raggiungere un accordo. La presidenza farà quanto in suo potere per assicurare la chiara separazione dei programmi in ambito affari interni e giustizia attinenti al QFP nei negoziati e procederà su tale base.

Il Consiglio ha preso nota dello stato dei negoziati sull'ordine europeo di indagine penale.

Il Consiglio ha rilevato che proseguono i negoziati sul congelamento e sulla confisca dei proventi di reato in vista di un accordo in prima lettura entro la fine dell'anno.

9. **Varie**

- Informazione della presidenza sulle attuali proposte legislative

Il Consiglio ha convenuto di rinviare l'esame della questione.

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVE - ADOZIONI

(a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio)

- 5. Regolamento del Consiglio che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen**

10597/13 JAI 467 SCHENGEN 21 SCH-EVAL 87 FRONT 70 COMIX 356

Il Consiglio ha adottato il regolamento summenzionato (Base giuridica: articolo 70 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea).

Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione

"Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione si congratulano per l'adozione del regolamento che modifica il codice frontiere Schengen al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali e del regolamento che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen. Essi ritengono che questi nuovi meccanismi costituiscano una risposta adeguata all'invito espresso dal Consiglio europeo nelle conclusioni del 24 giugno 2011 di migliorare la cooperazione e la fiducia reciproca tra gli Stati membri nello spazio Schengen e creare un sistema di monitoraggio e di valutazione efficace e affidabile che garantisca l'applicazione delle regole comuni e il rafforzamento, l'adeguamento e l'estensione dei criteri in base all'acquis dell'UE, pur ricordando che le frontiere esterne dell'Europa devono essere gestite in modo efficace e coerente, in base a responsabilità comune, solidarietà e cooperazione pratica.

Dichiarano che tale modifica del codice frontiere Schengen rafforzerà il coordinamento e la cooperazione a livello dell'Unione fornendo, da una parte, criteri per un eventuale ripristino dei controlli di frontiera da parte degli Stati membri e, dall'altra, un meccanismo dell'UE per rispondere alle situazioni di autentica criticità, ove il funzionamento globale dello spazio senza controlli alle frontiere interne sia messo a rischio.

Sottolineano che il nuovo sistema di valutazione è un meccanismo dell'UE che coprirà tutti gli aspetti dell'acquis di Schengen e coinvolgerà esperti degli Stati membri, della Commissione e delle pertinenti agenzie dell'UE.

Convengono che un'eventuale futura proposta della Commissione di modifica del presente sistema di valutazione sarà sottoposta al Parlamento europeo per consultazione allo scopo di tenere conto, nella più ampia misura possibile, del suo parere, prima dell'adozione di un testo definitivo."

Dichiarazione della Commissione **sull'articolo 21 - procedura di comitato**

"La Commissione sottolinea che invocare in maniera sistematica l'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b) è contrario alla lettera e allo spirito del regolamento (UE) n. 182/2011 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). Il ricorso a questa disposizione deve corrispondere al bisogno specifico di scostarsi dalla regola di principio in base alla quale la Commissione può adottare un progetto di atto di esecuzione nel caso in cui non sia espresso alcun parere. Considerato che costituisce un'eccezione alla regola generale stabilita dall'articolo 5, paragrafo 4, il ricorso al secondo comma, lettera b) non può essere considerato semplicemente alla stregua di un "potere discrezionale" del legislatore, ma va interpretato in modo restrittivo e deve pertanto essere giustificato."

Dichiarazione della Germania

"Il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), è basato in particolare sull'articolo 62, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), del trattato che istituisce la Comunità europea, adesso sostituito dall'articolo 77 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Secondo tali disposizioni, l'Unione deve sviluppare una politica volta, tra l'altro, a garantire l'assenza di qualsiasi controllo sulle persone, a prescindere dalla nazionalità, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne.

L'articolo 72 del TFUE chiarisce che il titolo V di tale trattato, a cui appartiene l'articolo 77, non osta all'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna. Dunque, sebbene le competenze legislative dell'Unione europea comprendano anche la regolamentazione dell'attraversamento delle frontiere interne, esse non si estendono all'esercizio delle competenze di polizia per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.

La Repubblica federale di Germania si aspetta pertanto che anche il meccanismo di valutazione riguardi soltanto la reale assenza di controlli all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne e non l'esercizio delle competenze di polizia all'interno del territorio. L'esercizio di tali competenze rientra esclusivamente nella sovranità nazionale e non è interessato dal meccanismo di valutazione."

Dichiarazione del Regno Unito

"Il Regno Unito ha costantemente sostenuto la misura in oggetto, ma attualmente non può appoggiarne l'adozione in quanto essa è ancora all'esame del Parlamento nazionale che la discuterà a novembre."